



COMUNE di ARIGNANO

Via Gino Lisa, 20 - C.A.P. 10020 - Provincia di Torino

Telefono 011.94.62.162 - Telefax 011.94.62.212

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____,
esecutiva il _____,
in vigore dal _____, a seguito della ripubblicazione del testo per 15 giorni
all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 72, comma 5 dello Statuto del Comune di
Arignano.*

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Finalità
- Art.2 - Interpretazione del Regolamento
- Art.3 - Durata in carica e cause di scioglimento
- Art.4 - La sede delle adunanze

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art.5 - Presidenza delle adunanze
- Art.6 - Presidente - sostituzione
- Art.7 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

- Art.8 - Costituzione
- Art.9 - Conferenza dei Capigruppo

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

- Art.10 - Costituzione e composizione
- Art.11 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art.12 - Funzionamento delle commissioni.
- Art.13 - Funzioni delle commissioni.
- Art.14 - Pubblicità dei lavori

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

- Art.15 - Commissioni d'indagine e d'inchiesta

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art.16 - Riserva di legge

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.17 - Entrata in carica

Art.18 - Dimissioni

Art.19 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art.20 - Sospensione dalla carica - sostituzione

CAPO III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.21 - Diritto d'iniziativa e di emendamenti

Art.22 - Attività ispettiva - interrogazioni interpellanze e mozioni

Art.23 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art.24 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art.25 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.26 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art.27 - Divieto di mandato imperativo

Art.28 - Partecipazione alle adunanze

Art.29 - Obbligo di astensione

Art.30 - Responsabilità personale - esonero

CAPO V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.31 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali - divieti

Art.32 - Funzioni rappresentative

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art.33 - Competenza

Art.34 - Avviso di convocazione

- Art.35 - Ordine del giorno
- Art.36 - Avviso di convocazione - consegna - modalità
- Art.37 - Avviso di convocazione - consegna - termini
- Art.38 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art.39 - Deposito degli atti
- Art.40 - Adunanze di prima convocazione
- Art.41 - Adunanze di seconda convocazione
- Art.42 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

- Art.43 - Adunanze pubbliche
- Art.44 - Adunanze segrete
- Art.45 - Adunanze "aperte"

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art.46 - Comportamento dei Consiglieri
- Art.47 - Ordine della discussione
- Art.48 - Comportamento del pubblico
- Art.49 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

- Art.50 - Comunicazioni - interrogazioni
- Art.51 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.52 - Discussione - norme generali
- Art.53 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art.54 - Fatto personale
- Art.55 - Termine dell'adunanza

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

- Art.56 - La partecipazione del Segretario all'adunanza.
- Art.57 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma
- Art.58 - Presa atto verbali di deliberazione delle sedute precedenti

**TITOLO IV
LE DELIBERAZIONI**

**CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO**

- Art.59 - La competenza esclusiva
- Art.60 - Conflitti di attribuzione

**CAPO II
LE DELIBERAZIONI**

- Art.61 - Forma e contenuti
- Art.62 - Approvazione - revoca - modifica

**CAPO III
LE VOTAZIONI**

- Art.64 - Modalità generali.
- Art.65 – I Consiglieri scrutatori – designazione e funzioni
- Art.66 - Votazioni in forma palese
- Art.67 - Votazioni segrete
- Art.68 - Esito delle votazioni
- Art.69 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.70 – Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 71 - Entrata in vigore - diffusione

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. del 18/8/00 n. 267 e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, sono presentate e motivate in scritto al Sindaco.
2. Il Sindaco, acquisito il parere del Segretario comunale sull'eccezione sollevata, rimette gli atti al Consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il parere deve essere reso nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 giorni dalla data di richiesta dello stesso.
3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, devono essere presentate e motivate in forma scritta al Presidente.
Il Presidente, sentiti, i Consiglieri presenti in aula ed il Segretario comunale in merito alla correlazione dell'eccezione sollevata con l'argomento in discussione iscritto all'ordine del giorno, invita il Consiglio a decidere, con distinte votazioni, sulla correlazione ed eventualmente sull'eccezione sollevata, acquisito il parere del Segretario Comunale. Il Consiglio decide in entrambe le votazioni in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. L'eccezione proposta, una volta definita, non può essere ripresa in esame dal Consiglio per le medesime motivazioni.

Art. 3

Durata carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dai Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo.
3. Inoltre, il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dagli Art. 141 e 143 del T.U. del 18/8/00 n. 267.
4. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso la sede comunale, in apposita sala, ovvero per particolari esigenze anche in luoghi diversi dalla sede comunale ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del vigente Statuto.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico ed ai rappresentanti degli organi di informazione.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

Art. 6

Presidente - sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il Vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio.
2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e qualora il Vice Sindaco risultasse impedito per qualsivoglia ragione o causa ad adempiere le funzioni previste, le medesime vengono svolte dall'Assessore anziano come disposto dall'Art. 22 comma 2 dello Statuto.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta ed il Revisore dei conti.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere successivamente segnalate al Presidente eventuali variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni trova applicazione l'Art. 11 comma 4 dello Statuto.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve comunicarlo in forma scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo cui intende appartenere.
5. Qualora almeno due Consiglieri intendano costituire un gruppo consiliare diverso rispetto a quelli, di regola, previsti al comma 1, devono comunicarlo in forma scritta al Presidente con l'indicazione del Capogruppo designato.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Responsabile del Servizio interessato la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

Art. 9

Conferenza di Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo e collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente.
3. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capigruppo.

CAPO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

Art. 10

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 12 commi 2 e 3 del vigente Statuto.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.
3. Il Consiglio, contestualmente alla nomina dei Consiglieri titolari, nomina con lo stesso criterio proporzionale i Consiglieri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di dimissioni, decadenza od altro motivo, anche temporaneo.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Sindaco entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina ed è presieduta dal Consigliere più anziano per età.
3. In caso di assenza il Presidente viene temporaneamente sostituito da un componente della commissione designato dallo stesso ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia votata dalla commissione.
5. La convocazione è disposta a cura del Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare e deve essere

recapitata ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 12

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
2. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei componenti della commissione.
3. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori. Dei lavori viene redatto verbale sommario a cura di un membro della commissione stessa individuato dal Presidente.

Art. 13

Funzioni delle commissioni

1. Per il funzionamento delle commissioni si applica quanto previsto all'Art. 12 commi 4/5/7/8 del vigente Statuto.

Art. 14

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca necessariamente la commissione in seduta segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando l'adunanza può arrecare danno al Comune.
2. Le sedute delle commissioni si tengono di norma presso la sede comunale, ovvero per particolari esigenze anche in luoghi diversi ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del vigente Statuto.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15

Commissioni d'indagine e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni d'indagine e d'inchiesta nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 12 commi 6-7-8 del vigente Statuto.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine o dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, riguardanti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal Consigliere designato dal Presidente della Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17

Entrata in carica

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale

amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18/8/00 n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18/8/00 n.267.
4. Ai Consiglieri comunali all'atto dell'insediamento sarà distribuito a cura del Sindaco copia della Costituzione, dello Statuto, del T.U. 18/8/00 n.267 e del presente Regolamento.

Art. 18

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono di Consigliere sono disciplinate dal T.U. del 18/8/00 n. 267 e dall'Art. 9 comma 7 del vigente Statuto.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Art. 19

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal T.U. 18/8/00 n.267, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U. 18/8/00 n.267 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'Art.59 del T.U. 18/8/00 n.267. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art.444 del Codice di procedura penale.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dall'Art. 9 comma 2 del vigente Statuto.
7. L'assenza del Consigliere s'intende giustificata quando l'interessato abbia provveduto a darne comunicazione motivata anche verbale al Consiglio tramite il Presidente o il suo Capogruppo o chi ne fa le veci.
8. Verificandosi le condizioni di cui al precedente comma 6, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente.
9. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art.20

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'Art.59 T.U. 18/8/00 n.267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al medesimo T.U..
2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre 30 giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
5. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito nel Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.21

Diritto d'iniziativa e di emendamenti

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'Art.49 del T.U. 18/8/00 n.267, e ne informa la Giunta. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al Consigliere proponente, e per conoscenza ai Capigruppo, che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale oppure, previa iscrizione all'ordine del giorno della stessa, invita il Consiglio Comunale a pronunciarsi pregiudizialmente sull'ammissibilità.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, ove non diversamente disposto da altri Regolamenti dell'Ente o dalla Legge, entro:
 - 48 ore precedenti l'adunanza per i Consigli in seduta ordinaria;
 - 24 ore precedenti l'adunanza per i Consigli in seduta straordinaria;
 - 6 ore precedenti l'adunanza per i Consigli straordinari dichiarati urgenti.Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento di limitata entità, presentate nel corso dell'adunanza esprime parere il responsabile del settore competente se presente in aula, oppure il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, in relazione alle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art.22

Attività ispettiva - interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le

funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
4. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente la risposta scritta che viene data nei termini di cui al precedente comma, s'intende che l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, ancorché successivo al termine previsto per la risposta scritta.
5. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
6. L'interrogazione può essere effettuata verbalmente anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta e si applica quanto disposto al precedenti commi 3 e 4. L'interrogazione si intende presentata nei termini ordinari, qualora pervenga all'Ente entro e non oltre il giorno dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
7. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
9. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

Art. 23

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale, entro 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. E' facoltà del Presidente inserire altri punti all'ordine del giorno.
2. Il termine di convocazione di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. La convocazione del Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri deve essere finalizzata alla assunzione di deliberazioni di competenza dell'organo consiliare. Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento.
4. La richiesta di convocazione non può essere generica o riguardare la competenza di altri enti o materie non di competenza consiliare o non prevedere l'assunzione di specifiche deliberazioni.
5. In presenza di richieste di convocazione del Consiglio generiche o riguardanti la competenza di altri enti o materie non di competenza consiliare o che non prevedono l'assunzione di specifiche deliberazioni non si precede alla convocazione del Consiglio Comunale. In tali casi è facoltà del Sindaco procedere alla convocazione chiedendo al Consiglio, in via pregiudiziale, di pronunciarsi in merito. Trova applicazione quanto disposto dal successivo art. 53.
6. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18/8/00 n.267.

Art. 24

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o Regolamento, in conformità all'Art.43 comma 2 del T.U. 18/8/00 n.267 e al vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e diritto d'accesso.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 25

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, previa richiesta scritta e per finalità connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale esclusi quelli riservati per Legge o Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e diritto d'accesso.
2. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 26

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18/8/00 n.267.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta la sola l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito dalla legge. Tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
4. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il T.U. 18/8/00 n.267, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 27

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.

Art. 28

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione anche verbale fatta al Presidente o al Capogruppo o a chi ne fa le veci, il quale ne dà notizia al Consiglio. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 29

Obbligo di astensione

1. Nell'ipotesi in cui un argomento messo all'Ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso Consigliere, egli deve astenersi

dal prendere parte alla discussione e votazione delle relative deliberazioni. L'astensione comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni. L'obbligo suddetto non si applica nei casi previsti dal T.U. D.Lgs. 267/2000.

2. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 30

Responsabilità personale - esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario.
3. Ai Consiglieri comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal T.U. 18/8/00 n.267.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 31

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Per assicurare condizioni di pari opportunità si osservano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 32

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei Capigruppo.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 33

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco.
2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18/8/00 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 34

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Al di fuori dei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio viene convocato dal Sindaco in adunanza straordinaria .
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice Sindaco.

Art. 35
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli Art.22 e 23 del presente Regolamento.
5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'Art.44 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 36
Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. Qualora il messo comunale non possa adempiere alla consegna dell'avviso di convocazione per assenza del ricevente, esperito un secondo tentativo decorse almeno 2 ore dal primo, lo comunica al Sindaco. La comunicazione del messo è fatta per iscritto e deve indicare il giorno e le ore dei tentativi di consegna effettuati. Il Sindaco provvede a far avvisare il Consigliere, tramite telegramma, della convocazione del Consiglio comunale, esplicitando che la stessa avviene ai sensi dell'Art. 36 comma 3 del vigente Regolamento. Il telegramma contiene l'avviso che l'ordine del giorno è depositato presso la Segreteria del Comune. Il telegramma deve essere

inoltrato nei termini previsti per la consegna dell'avviso di convocazione. Con tale procedura si considera osservato a tutti gli effetti l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

4. Su richiesta scritta del singolo Consigliere inoltrata al Sindaco, possono essere concordate altre modalità di consegna dell'avviso di convocazione che non comportino aggravii per il servizio. Della modalità concordata viene avvisato il Consiglio ed una volta attuata si considera osservato a tutti gli effetti l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro 10 giorni dalla proclamazione dell'elezione un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizioni devono avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
7. Quando l'avviso di convocazione spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora di un eventuale ed ulteriore adunanza che si rendesse necessaria per concludere i lavori, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri assenti nel primo giorno di adunanza di prima convocazione ovvero non presenti al momento della sospensione dei lavori del Consiglio. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima del giorno fissato per la prosecuzione della seduta di prima convocazione.
8. Quando l'avviso di convocazione spedito per la prima convocazione non stabilisca anche il giorno e l'ora dell'adunanza di prosecuzione in prima convocazione trova applicazione quanto disposto all'Art. 40 del presente Regolamento. L'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri assenti ovvero a quelli non presenti al momento della sospensione dei lavori.

Art. 37

Avviso di convocazione- consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed è escluso il giorno di consegna dell'avviso.

5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso nei termini di cui al precedente comma 3, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione ad uno o più Consiglieri è sanata quando il medesimo o i medesimi partecipano all'adunanza del Consiglio alla quale erano stati invitati.

Art. 38

Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei 5 giorni e nei 3 giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi i punti aggiuntivi - viene inviata a cura del Responsabile del Servizio interessato al Revisore dei conti, quando trattasi di argomenti contabili.
4. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 39

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno:
 - 72 ore prima della riunione per i Consigli in seduta ordinaria;

- 48 ore prima della riunione per i Consigli in seduta straordinaria;
- 24 ore prima della riunione per i Consigli convocati d'urgenza

Gli atti relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. La consultazione è stabilita in orario d'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1, nel testo completo dei pareri di cui all'Art.49 del T.U. 18/8/00 n.267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri possono sollevare eccezioni facendo rilevare la violazione di quanto disposto dal presente comma. La eventuale eccezione, al fine di assicurare la certezza giuridica degli atti adottati, va sollevata, a pena di inammissibilità nei tempi previsti dal successivo art. 53 comma 1. La violazione dei termini suddetti è sanata qualora nessun consigliere eccepisca l'irregolarità ed il Consiglio Comunale approvi l'atto. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. In relazione alla lettura delle proposte di deliberazione ovvero degli emendamenti proposti trova applicazione quanto disciplinato al successivo art. 61 commi 5 e 6.
6. Le proposte relative alla modifica dello Statuto devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno 5 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.
7. Il Regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta ai Consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.
8. Il Regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art. 40

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei Consiglieri necessari per deliberare validamente, il Presidente né fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
7. Quando l'avviso di convocazione contenga anche il giorno e l'ora di una eventuale adunanza di prosecuzione di prima convocazione, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito a partecipare a quest'ultimo ai soli Consiglieri che non sono intervenuti al primo giorno di adunanza ovvero assenti al momento della sospensione dei lavori. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 prima del giorno fissato per la prosecuzione dell'adunanza.
8. Quando l'avviso di convocazione non contenga il giorno e l'ora di un'eventuale adunanza di prosecuzione di prima convocazione, il Sindaco sentiti i capigruppo presenti in aula, fissa il giorno e l'ora della adunanza di prosecuzione di prima convocazione dandone avviso ai consiglieri presenti in aula. Il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito a partecipare alla adunanza di prosecuzione di prima convocazione ai soli Consiglieri che non sono intervenuti al primo giorno di adunanza ovvero assenti al momento della sospensione dei lavori. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima del giorno fissato per la prosecuzione dell'adunanza.

Art.41

Adunanze di seconda convocazione

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, gli atti previsti dalla legge e dall'art. 10 comma 3, lettera d) del vigente Statuto Comunale. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al 5° comma dell'Art.37 nei casi non disciplinati dai successivi commi.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione non stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco, prima di dichiarare deserta l'adunanza, sentiti i capigruppo presenti in aula, fissa il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione, dandone avviso ai Consiglieri presenti in aula. Il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito ai partecipanti alle adunanze di seconda convocazione ai soli Consiglieri che non sono intervenuti all'adunanza di prima convocazione ovvero assenti al momento in cui viene dichiarata deserta l'adunanza. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza di seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'Art. 37 comma 7 del presente Regolamento.

Art.42

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 43

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'Art.44 del presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 44

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 45

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi previsti dall'Art.4 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali è consentito al Presidente di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del Consiglio "aperto".
5. Nelle sedute del Consiglio aperte al pubblico non vige l'obbligo della verbalizzazione.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 46

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Consigliere stesso, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 47

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento ed ai termini di durata degli interventi dal medesimo stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 48

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula per il mantenimento dell'ordine, intendendosi per aula lo spazio appositamente delimitato all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 49

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 50

Comunicazioni - interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
3. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli trattati al precedente comma.
4. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai 5 minuti per ogni argomento trattato.
5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti.
6. Il Consiglio procede alla trattazione delle interrogazioni nella parte finale della seduta pubblica.
7. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza. E' facoltà del Presidente dare lettura e rispondere all'interrogazione qualora sia assente il Consigliere proponente ed il medesimo non abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
8. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di 10 minuti.
9. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore.
10. Nel caso che l'interrogazione e/o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di loro, di regola al primo firmatario.
11. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

12. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
13. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti e trova applicazione quanto disposto al precedente Art. 22 comma 6.
14. Trascorso il termine massimo di due ore dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa comunque concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale secondo i termini del precedente Art. 22. Il Consiglio Comunale può decidere di continuare la trattazione delle interrogazioni oltre al termine su menzionato.
15. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 51

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni del Sindaco, esamina gli argomenti secondo l'ordine del giorno e conclude i lavori con la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che siano presenti tutti i Consiglieri assegnati e che nessuno dei membri del Consiglio si opponga.

Art. 52

Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella discussione non più di due volte, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di 5 minuti per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione. Su richiesta motivata del relatore, prima che venga chiusa la discussione, il Presidente può consentire un'ulteriore tempo per rispondere alle contro repliche.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere proposti al Consiglio dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti si presumono rispettati. Il Presidente, d'ufficio ovvero su richiesta di un Consigliere, può disporre di far verificare il rispetto dei termini suddetti e qualora a seguito di riscontro venga accertato il mancato rispetto dei termini, invita il Consigliere a concludere il suo intervento e ove lo stesso persista, previo richiamo a concludere, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 53

Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta sino a quando il Presidente non dichiara chiusa la discussione ed indice la votazione.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. La questione sospensiva può essere posta sino a quando il Presidente non dichiara chiusa la discussione ed indice la votazione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, il Consigliere proponente - o uno di loro, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - e un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 54

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.

Art. 55

Termine dell’adunanza

1. L’ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei Capigruppo. Sino a quando non viene stabilita l’ora entro la quale hanno termine le adunanze, questa s’intende entro le ore 24.
2. Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso di un’adunanza, di sospendere la seduta nel termine normalmente fissato o di continuarla oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E IL VERBALE

Art. 56

La partecipazione del Segretario all’adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione. Nell’esercizio delle sue funzioni di verbalizzazione può avvalersi dei dipendenti dell’ente.

Art. 57

Il verbale dell’adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale degli appositi uffici.
2. Il verbale, steso in forma integrale o sintetica su decisione del Segretario, costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta integralmente il testo della proposta

di deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione di voto e rimetterla, seduta stante, per iscritto al Segretario comunale per la sua lettura al Consiglio e l'allegazione al verbale di deliberazione relativo.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
5. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso né faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.
7. Qualora l'aula ove si tiene l'adunanza sia dotata di idonea strumentazione, gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I supporti sono custoditi in apposito archivio, a cura del Segretario comunale e vengono conservati per almeno 5 anni. E' facoltà del Presidente del Consiglio Comunale o del Segretario di ordinarne in tutto o in parte la trascrizione.
8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, le registrazioni di cui al precedente comma sono sottratti all'accesso dei Consiglieri, in quanto rappresentano solo un supporto alle formazioni del verbale di deliberazione. L'accesso è l'eventuale duplicazione è consentita al Consigliere che intende tutelare i propri diritti qualora si ritenga leso da eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie. L'accesso è consentito, nei casi summenzionati, previa richiesta scritta.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 58

Presenza d'atto verbali di deliberazione delle sedute precedenti.

1. I singoli verbali di deliberazione della seduta/e precedente/i vengono depositati nei termini previsti all'Art.39 comma 1 del presente Regolamento, prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. Concluse le eventuali comunicazioni, qualora all'ordine del giorno sia inserita la presenza d'atto verbali seduta/e precedente/i, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono

essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 5 minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 59

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'Art.42 del T.U. 18/8/00 n.267, ovvero in altre disposizioni di legge con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'Art.42 del T.U. 18/8/00 n.267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

Art. 60

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Sindaco, dal vice Sindaco, dai Capigruppo consiliari e dal Segretario comunale. La decisione è adottata

dalla commissione con riferimento alle norme del T.U. 18/8/00 n.267, dello Statuto e del presente Regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 61

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati ad eccezione di quelli stabiliti dalla Legge.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio proponente, il quale assicura al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il testo dell'emendamento viene letto al Consiglio prima della votazione. Su richiesta di un Consigliere comunale viene letto al Consiglio, prima della votazione, il testo della deliberazione come risulta a seguito dell'emendamento.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'Art.49 del T.U. 18/8/00 n.267, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone riferimento nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 62

Approvazione - revoca - modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art.63

Modalità generali

1. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
2. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
3. In relazione alla lettura della proposta di deliberazione ovvero degli emendamenti proposti trova applicazione quanto disciplinato al precedente Art. 61 commi 5 e 6.
4. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
5. Le votazioni in forma palese o per appello nominale vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi Artt.65 e 66.
6. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
7. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

8. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'Art. 53;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'Art. 53;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'Art. 21;
 - d) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 64

I Consiglieri scrutatori – Designazione e funzioni

1. Durante la seduta, ove necessario, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, qualora presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Art. 65

Votazioni in forma palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente né proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 66

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 67

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede segrete predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
2. Qualora la votazione sia finalizzata all'elezione, fermo restando quanto previsto al comma 1, ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome o i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. Qualsiasi segno di riconoscimento apposto sulla scheda distribuita per la votazione, comporta la nullità del voto.
4. Qualora il Consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun Consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 68

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legare l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede, finalizzate alle elezioni, viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 69

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune comporta l'abrogazione delle norme regolamentari con essi incompatibili. Il Consiglio è tenuto ad adeguare il Regolamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi stesse.

Art. 71

Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.